




CITTA' DI ASTI

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14
in data 09/04/2024**

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Mario BOVINO	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	SI
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	NO
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	NO
Monica AMASIO	ASSESSORE	SI



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. 1 della L. 147/2013 disciplinano la TARI;
- il comma 702 del medesimo articolo fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la IUC, facendo però salva la disciplina della TARI;

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della TARI;
- l'art. 1, comma 650, della L. 147/2013, a norma del quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il successivo comma 651, in base al quale il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- con la deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ARERA ha approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e con la determinazione 2/2021/DRIF del 4 novembre 2021, l'Autorità ha, tra l'altro, fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la predetta deliberazione 363/2021/R/RIF;
- con la deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, ARERA ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dei piani economico-finanziari (PEF) ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- con la determinazione 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023, ARERA ha approvato, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione del 3 agosto 2023, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la loro trasmissione, fornendo inoltre chiarimenti applicativi attinenti

alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle soprarichiamate deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Richiamato, in particolare, l'art. 3 della deliberazione 389/2023/R/RIF in materia di adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti, secondo cui la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, come risultanti da fonti contabili obbligatorie, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale;

Considerato che a norma del predetto art. 3, comma 3, ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, dopo il comma 7.5 del MTR-2, è aggiunto il seguente: *“7.6 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: I 2023=4,5% e I 2024=8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla”*;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata), il quale delinea la procedura di approvazione del PEF, per il periodo 2022-2025, del servizio di gestione dei rifiuti che si articola nelle seguenti fasi:

1. il/i soggetto/i gestore/i predispone/ngono il PEF, secondo quanto previsto dall'allegato A (MTR-2 aggiornato) alla deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata: in particolare, ai fini dell'aggiornamento biennale, con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il/i gestore/i provvede/ono ad aggiornare il piano economico finanziario e lo trasmette/no all'Ente territorialmente competente (ETC) per la sua validazione;
2. l'ETC, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti;
3. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il PEF recante la valorizzazione delle entrate tariffarie;
4. fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC con i documenti di cui al punto 2;

Dato atto che il servizio integrato dei rifiuti è definito dall'Autorità di regolazione come un insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e considerato che nel nostro territorio queste attività sono svolte rispettivamente dai seguenti soggetti:

- Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP)
- Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. (GAIA)
- Comune di Asti – Servizio gestione tributi, con l'applicazione del regime tributario della tassa sui rifiuti TARI

che devono presentare all'ETC il piano economico finanziario contenente i costi per le proprie attività, secondo le disposizioni contenute negli atti adottati da ARERA;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Asti è presente e operante l'A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato, che svolge le funzioni di ETC previste da ARERA;

Considerato che i soggetti ASP, GAIA e Comune di Asti/Servizio gestione tributi, in quanto gestori del servizio integrato dei rifiuti, hanno predisposto e trasmesso al C.B.R.A., per i costi di propria competenza, l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del PEF, ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata;

Rilevato che in data 27 marzo 2024 il C.B.R.A. ha trasmesso a codesto Comune a mezzo PEC (ns. prot. n. 41258 del 27/3/2024) il *tool* di calcolo comprensivo del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 relativo al Comune di Asti, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'allegato 1 determinazione 1/2023/DTAC;

Dato atto che il prospetto PEF 2024-2025 in esame, allegato al presente provvedimento (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, espone la suddivisione tra costi variabili e costi fissi, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso;

Rilevato che, con riferimento all'anno 2024, i costi del PEF ammontano complessivamente a € 18.635.760 IVA inclusa e che, con il presente provvedimento, verranno definite le tariffe dell'anno 2024;

Precisato che, come previsto dall'art. 1.4 della determinazione 2/2021/DRIF, dal totale dei costi del PEF sono sottratte, tra l'altro, le entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.l. 248/2007, e le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, voci che ammontano complessivamente a € 140.000;

Dato atto che, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale, l'importo complessivo dei proventi della TARI per l'anno 2024 ammonta a € 18.495.760, pari al totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, come si evince dal prospetto allegato 1) al presente provvedimento con riferimento all'annualità 2024;

Preso atto che i vari provvedimenti di ARERA attengono alla definizione dei costi del servizio integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF, documento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe regolate dalla L. 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999;

Ritenuto opportuno ripartire i costi del PEF anno 2024, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/2021/DRIF, tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti tra le due macrocategorie di utenze e successivamente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999 e dell'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, applicare il correttivo a favore delle utenze domestiche, rideterminando così la ripartizione dei costi nella misura del 61,59% a carico delle utenze domestiche e del 38,41% a carico delle utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato nel documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2024", parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 2);

Richiamato l'art. 6 del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2 "Corrispettivi per l'utenza finale", ai sensi del quale *"In ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti: l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente; i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99"* e considerato che a tutt'oggi non è stata emanata alcuna disposizione in materia;

Ritenuto opportuno fissare i coefficienti KA, KB, KC e KD di cui al D.P.R 158/1999 nella misura riportata nel sopracitato documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2024" con valori che rientrano tutti all'interno dei limiti individuati dal predetto D.P.R.;

Tenuto conto che l'articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche avviene sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal regolamento comunale TARI;

Ritenuto pertanto approvare per l'anno 2024 le tariffe della TARI nella misura risultante dall'allegato prospetto "Tariffe della TARI anno 2024" (allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti riportati nel più volte citato allegato tecnico per la determinazione delle tariffe (allegato 2), al fine di assicurare un gettito del tributo di € 18.495.760 pari al totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI e relativo allegato A) "Categorie di utenze non domestiche" il quale all'art. 21, comma 3, prevede che *"La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo annuale"*;

Ritenuto opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 663, della L. 147/2013 e della disposizione regolamentare soprarichiamata, fissare anche per l'anno 2024 la maggiorazione in questione nella misura del 5%, in considerazione delle categorie di utenza interessate da occupazioni per le quali è dovuto il tributo giornaliero (periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare);

Richiamate le disposizioni contenute nel predetto regolamento TARI in materia di riduzioni tariffarie previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che il gettito del tributo anno 2024, al netto delle riduzioni previste dagli artt. 10, 11, 23, 24, 25 e 26 del citato regolamento, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio così come risultanti dal PEF riferito all'anno 2024 redatto con il metodo MTR-2 aggiornato, totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, come da documentazione trasmessa dal C.B.R.A. al Comune di Asti in data 27 marzo 2024;

Dato atto che le predette riduzioni tariffarie, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico, sono finanziate all'interno del PEF stesso;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Asti, sull'importo del tributo TARI, nella misura del 5%;

Vista la deliberazione 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", con cui ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta a quanto dovuto per la TARI:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Rilevato che le predette componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, nonché con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Considerato che, ai sensi della deliberazione 386/2023/R/RIF, le componenti perequative in esame non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza; la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro addebito, riscossione e successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA);

Richiamato l'art. 28 "Riscossione" del vigente regolamento comunale TARI, ai sensi del quale il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe, fermo restando che è garantito all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale e la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione;

Ritenuto opportuno, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.l. 201/2011, fissare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 16 giugno 2024
- seconda rata: 16 settembre 2024
- terza rata: 2 dicembre 2024

con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2024;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati

- successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, a norma del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - l'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.l. 201/2011, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; con decreto del MEF saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui sopra, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;
 - l'art. 13, comma 15-ter, del D.l. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;
 - l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.l. 228/2021, convertito con modificazioni in L. 15/2022, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad*

- effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.l. 4/2022, convertito con modificazioni in L. 25/2022, ai sensi del quale *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”;*

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, ed ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;

Su proposta del Sindaco;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di prendere atto del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 del Comune di Asti, trasmesso dal C.B.R.A. in data 27 marzo 2024 a codesto Ente a mezzo PEC (ns. prot. n. 41258 del 27/3/2024) e redatto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla determinazione 1/2023/DTAC, prospetto PEF 2024-2025 allegato al presente provvedimento (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, in conformità al PEF relativo all'anno 2024, il documento “Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2024” (allegato 2) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e le tariffe della tassa sui rifiuti relative all'anno 2024 indicate nel prospetto “Tariffe della TARI anno 2024” (allegato 3) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe della TARI, approvate con la presente deliberazione, hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
4. di determinare per l'anno 2024 per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 5%;
5. di dare atto che con le tariffe del tributo anno 2024, al netto delle riduzioni previste dagli artt. 10, 11, 23, 24, 25 e 26 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, è assicurata in

via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come risultanti dal PEF riferito all'anno 2024 redatto con il metodo MTR-2 aggiornato, totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, come da documentazione trasmessa dal C.B.R.A. al Comune di Asti in data 27 marzo 2024;

6. di dare, altresì, atto che le predette riduzioni tariffarie, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico, sono finanziate all'interno del PEF stesso;
7. di dare, inoltre, atto che al tributo dovuto TARI 2024 devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti pari al 5%;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
8. di fissare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - prima rata: 16 giugno 2024
 - seconda rata: 16 settembre 2024
 - terza rata: 2 dicembre 2024con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2024;
9. di dare mandato al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.

Infine, per la motivazione di cui in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs. 267/2000.